

## Lavoro nell'Unione Europea

- I nuovi regolamenti comunitari (CE) 883/2004 e 987 e 988/2009 sono applicabili dal 1° maggio 2010 ai 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Gli stessi si applicano anche alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012 e anche ai tre Paesi che hanno aderito all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Dal 13 luglio 2013 è possibile utilizzare il servizio telematico "**Richieste modulo PD DA1**" che, per gli ambiti di competenza dell'Inail, attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in uno Stato membro diverso da quello competente. Il servizio online, a uso delle aziende e degli intermediari, riguarda i lavoratori in distacco.

Dopo l'invio della richiesta da parte di aziende e intermediari, la sede Inail competente riceve automaticamente un messaggio all'email di struttura e invia al richiedente tramite Pec (Posta elettronica certificata) la conferma della presa in carico della richiesta. In seguito, sempre tramite Pec, **la sede Inail inoltra il documento PD DA1, opportunamente compilato, al richiedente e alle Asl competenti.**

Se dovessero verificarsi problemi di natura tecnica che impedissero ad aziende e intermediari di inviare la richiesta attraverso il servizio telematico, è possibile utilizzare il modulo di richiesta in formato pdf da inoltrare attraverso Pec alla sede Inail competente.

Per i lavoratori già titolari di prestazioni Inail che intendono trasferirsi in altro paese della Ue, la richiesta del documento PD DA1 può essere effettuata utilizzando la Pec della sede Inail competente o, in alternativa, recandosi allo sportello della stessa.

Altre disposizioni particolari sono previste a tutela dei lavoratori con distacco nell'Unione europea.

Il periodo di **distacco** svolto in un altro Stato **non deve superare i 24 mesi** e la persona distaccata non deve essere inviata in sostituzione di un'altra (art. 12 del regolamento 883/2004). Una breve interruzione, qualunque ne sia la ragione (vacanze, malattia, formazione presso l'impresa d'invio, etc.), dell'attività del lavoratore nell'impresa dello Stato d'invio, non interrompe il periodo di distacco. Importante è mantenere il legame organico con il precedente rapporto di lavoro e quindi:

- ricoprire lo stesso rapporto di lavoro
- percepire la stessa retribuzione
- rispettare lo stesso orario di lavoro tra il lavoratore e la ditta di provenienza.